

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Strasburgo, dall'altro lato esso riguardava la sola espulsione non inerendo le condizioni di detenzione nei CSPA.

La Corte ha rammentato di aver dichiarato nella sentenza *De Souza Ribeiro c. Francia* (GC, n. 22689/07, del 13 dicembre 2012), che l'effettività di un ricorso ai sensi dell'articolo 13 richiede un esame indipendente e rigoroso nonché una natura sospensiva allorché con esso si intenda far valere: a) che l'espulsione dell'interessato lo esporrà a un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione e/o una violazione del suo diritto alla vita, tutelato dall'articolo 2 della Convenzione; ovvero b) motivi relativi all'articolo 4 del Protocollo 4 (cfr. GC, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* n. 27765/09, 23 febbraio 2012). La Corte ha osservato che il Governo non aveva indicato alcuna via di ricorso attraverso la quale i ricorrenti avrebbero potuto denunciare le condizioni di accoglienza nel CSPA o a bordo delle navi. Un ricorso dinanzi al giudice di pace contro i decreti di respingimento sarebbe stato utile unicamente per contestare la legalità del loro rimpatrio verso la Tunisia e, peraltro, i decreti erano stati adottati soltanto alla fine del trattenimento degli interessati. La Corte ha accolto anche la prospettazione dei ricorrenti relativa all'assenza di un ricorso effettivo per contestare l'espulsione dal punto di vista del suo carattere collettivo, stante la mancanza di effetto sospensivo dell'impugnazione avverso i decreti di espulsione. La Corte ha rammentato che l'esigenza - dettata dall'articolo 13 - di sospendere l'esecuzione della misura contestata non può essere prevista in maniera accessoria (*M.S.S. c. Belgio e Grecia*, GC, n. 30696/09, 20 gennaio 2011, § 388, e *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, GC, sopra citata, § 206).

Ha, quindi, concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 e con l'articolo 4 del Protocollo 4, della Convenzione, riconoscendo a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 10.000 a titolo di danno morale, oltre alle spese legali.

#### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Il Governo italiano ha chiesto ed ottenuto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera della Corte, contestando i motivi delle constatazioni di violazione ed evidenziando la rilevanza generale delle questioni trattate che attengono al presidio delle frontiere meridionali europee (sui motivi della richiesta di riesame si rinvia al [capitolo I, par. 2.2.1.3](#)).

Il 1° febbraio 2016 la Corte europea ha accolto la domanda di rinvio e l'udienza di discussione è stata fissata per il 22 giugno 2016<sup>26</sup>. Si tratta pertanto di sentenza non definitiva, per cui ogni decisione in ordine all'eventuale scelta delle misure da adottare non può che essere rinviata all'indomani della sentenza della Grande Camera. Ciò non è però ostativo ad una riflessione nel frattempo sulle pratiche interne attualmente in vigore.

<sup>26</sup> Alla data di pubblicazione della presente Relazione non è noto l'esito.

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

## 1.1.3. Equo processo (articolo 6 Cedu)

• *Schipani e altri c. Italia* – Sentenza 21 luglio 2015 (ricorso n. 38369/09)

**Esito:** violazione articolo 6

**QUESTIONI AFFRONTATE:****Diritto ad un equo processo sotto il profilo dell'obbligo di motivare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea**

Il caso sottoposto alla Corte europea origina dalla pretesa alla adeguata remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione in medicina e chirurgia in conformità alle direttive comunitarie degli anni '70 (n. 363 del 16 giugno 1975 e n. 82 del 26 gennaio 1976), il cui ritardato recepimento da parte dello Stato italiano ha dato luogo ad un imponente contenzioso risarcitorio in sede nazionale.

I ricorrenti sono quindici medici iscritti a corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1991/1992 (a decorrere dal quale la legislazione italiana, in recepimento delle menzionate direttive, ha introdotto la borsa di studio per la frequenza dei corsi di specializzazione) e che, nel 1996, avevano avviato una causa dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere dallo Stato il risarcimento dei danni subiti in ragione del ritardato recepimento delle direttive comunitarie, ritardo che aveva loro precluso il beneficio della borsa di studio.

La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, sostanzialmente perché i giudici ritennero che i ricorrenti non avessero fornito prova del danno subito. Dinanzi alla Corte di cassazione i ricorrenti insistettero nella tesi secondo cui non vi era bisogno di provare il danno subito in relazione al mancato recepimento delle direttive comunitarie, essendo tale prova *in re ipsa*. In via subordinata, chiesero il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) perché esaminasse in via pregiudiziale la questione della responsabilità dello Stato per mancato recepimento delle direttive comunitarie e la conformità al diritto dell'Unione europea della normativa attuativa. La Corte di cassazione respinse il ricorso, ritenendo che i ricorrenti non avevano chiesto il risarcimento per la perdita di *chance* causata dall'inadempimento dello Stato, ma avevano fatto valere la loro pretesa in relazione "al tardivo intervento del legislatore italiano, che con il decreto legislativo aveva solo creato la discriminazione tra medici specializzati prima dell'emanazione dei provvedimenti attuativi e medici specializzati in seguito". La Corte di cassazione non fece alcun riferimento in sentenza alle questioni pregiudiziali sollevate in via subordinata dai ricorrenti.

---

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

Dinanzi alla Corte europea i ricorrenti hanno lamentato la violazione della Convenzione sotto vari profili, tra cui la violazione del diritto all'equo processo per la mancata motivazione del rifiuto di rimettere alla CGUE le questioni pregiudiziali come da loro richiesto.

➤ *Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1*

La Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, in relazione all'omessa motivazione da parte della Corte di cassazione, in quanto giurisdizione di ultima istanza, in ordine al mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dalla parte ricorrente.

Citando la propria giurisprudenza sul punto e, in particolare, il caso *Dhahbi c. Italia* dell'8 aprile 2014<sup>27</sup>, la Corte ha ribadito che l'articolo 6, paragrafo 1, pone a carico delle giurisdizioni interne un obbligo di motivare<sup>28</sup> le decisioni con le quali esse rifiutano di sollevare una questione pregiudiziale, tenuto conto del fatto che rifiuti del genere sono ammessi soltanto a titolo di "eccezione" e, comunque, il quadro giuridico disegnato dall'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora articolo 267 T.F.U.E.), stabilisce l'obbligo per le giurisdizioni di ultima istanza di motivare eventuali rifiuti di sollevare questioni pregiudiziali di rinvio dinanzi alla CGUE. La Corte europea, pur individuando una motivazione implicita di rigetto quanto alla prima branca della richiesta di rinvio (quella attinente la natura del risarcimento richiesto), non ha viceversa ravvisato alcuna motivazione, neppure embrionale, a sostegno del rigetto di sollevare il secondo aspetto della questione pregiudiziale, e cioè quello attinente alla conformità o meno della normativa attuativa nazionale al diritto dell'Unione europea.

➤ *Non violazione dell'articolo 14 e dell'articolo 1, Protocollo 1*

Nel ricorso veniva anche denunciato che le vicende descritte costituivano un trattamento discriminatorio dei ricorrenti ed una violazione del diritto al rispetto dei loro beni (rispettivamente, articoli 14 e 1, Protocollo 1). In relazione a queste ultime censure la Corte europea ha osservato che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova di essere stati oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto ad altri soggetti in situazione identica o analoga, né alcuna parvenza di violazione del diritto degli interessati al rispetto dei loro beni poteva ravvisarsi nella motivazione della decisione della suprema giurisdizione italiana. Conseguentemente entrambi i motivi di ricorso sono stati dichiarati infondati.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

---

<sup>27</sup> v. Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 61

<sup>28</sup> Sul punto: sentenza *Ullens de Schooten and Rezabek c. Belgio* del 20 settembre 2011, ricorso n. 3989/97 e n. 38353/07; decisione sull'irricevibilità *Vergauwen c. Belgio* del 10 aprile 2012, ricorso n. 4832/04.

PARTE PRIVA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte ha liquidato in favore di tredici dei quindici ricorrenti un'equa soddisfazione, per danno morale, di euro 3.000 ciascuno, rigettando la richiesta di risarcimento di danni materiali e non avendo percepito alcun legame tra la violazione accertata e i danni materiali asseritamente subiti dai ricorrenti e consistenti nella presunta mancanza di una "remunerazione adeguata" come prevista dalla normativa europea (par. 87 della sentenza). Tale conclusione chiude la questione delle misure individuali per i suddetti ricorrenti ed esenta il Governo dall'individuare misure strutturali per prevenire o risolvere eventuali, analoghi casi futuri.

Quanto alle misure generali, dalla sentenza della Corte europea discende un obbligo a carico delle giurisdizioni supreme, nel senso che un rifiuto di sollevare una questione di rinvio dinanzi alla Corte di giustizia dovrà d'ora in poi essere giustificato, anche se solo in forma embrionale, utilizzando uno dei motivi individuati dalla stessa CGUE nel dispositivo della sentenza *Cilft c. Regno Unito* (C-283/81), nella quale, al fine di relativizzare l'obbligo di rinvio, sono tipizzate le eccezioni che possono essere poste a fondamento del mancato rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza. In altre parole, i giudici nazionali potranno rifiutare il rinvio pregiudiziale sollecitato dalle parti solo allorquando giudichino la questione irrilevante ai fini della decisione, ovvero quando considerino che la medesima questione sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, ovvero - da ultimo - quando la corretta applicazione del diritto euro-unitario si imponga con evidenza tale da non lasciare margine ad alcun ragionevole dubbio circa la soluzione da dare alla questione. Il dettato giurisprudenziale in materia è stato ulteriormente definito con la puntualizzazione, operata dalla successiva sentenza della CGUE, *Ferreira da Silva* del 9 settembre 2015 (C-160/14) secondo la quale, allorquando l'interpretazione di una determinata nozione sollevi molteplici interrogativi da parte di un numero consistente di giudici nazionali e sussistano pertanto difficoltà interpretative, sussiste l'obbligo per il giudice di ultima istanza di chiedere l'intervento interpretativo della CGUE al fine di ovviare al rischio di una giurisprudenza divergente a livello europeo.

#### 1.1.4. Principio di legalità (articolo 7 Cedu)

• *Contrada c. Italia* - Sentenza 14 aprile 2015 (ricorso n. 66655/13)

**Esito:** **violazione articolo 7**

#### QUESTIONI AFFRONTATE:

**Principio di irretroattività e prevedibilità della legge penale - Fattispecie in materia di condanna per reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso**

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

E' il terzo dei ricorsi con i quali il sig. Contrada ha prospettato alla Corte europea la violazione di propri diritti fondamentali in relazione ad una vicenda giudiziaria conclusasi con una sentenza di condanna per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso<sup>29</sup>.

Se ne riassumono i principali passaggi.

Il 24 dicembre 1992 il sig. Contrada venne arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e rimase in regime di carcere preventivo fino al 31 luglio 1995. Il processo a suo carico, iniziato il 12 aprile 1994, si concluse con la sentenza del 5 aprile 1996 con la quale il Contrada fu condannato a dieci anni di reclusione e tre di libertà vigilata<sup>30</sup>. Il 4 maggio 2001 la Corte d'Appello di Palermo lo assolse per insussistenza del fatto. Il 12 dicembre 2002 la Corte di cassazione annullò la sentenza e ordinò un nuovo processo davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Palermo. Il 25 febbraio 2006 i giudici del secondo processo di appello confermarono, dopo 31 ore di camera di consiglio, la sentenza di primo grado. Il 10 maggio 2007 la Corte di cassazione confermò la seconda sentenza di condanna in appello. Il 24 settembre 2011 la Corte d'appello di Caltanissetta ritenne «non manifestamente infondata» la richiesta di revisione del processo, ma l'8 novembre seguente la stessa Corte dichiarò definitivamente inammissibile la richiesta. In tutto il Contrada su 10 anni di carcere previsti ne ha scontati 4 in carcere e 4 ai domiciliari mentre per i restanti 2 ha fruito dello sconto di pena per buona condotta.

Dinanzi alla Corte europea il sig. Contrada ha lamentato la violazione del principio di legalità ex articolo 7 per essere stato condannato dalla Corte di appello di Palermo, il 25 febbraio 2006, per il reato di "concorso esterno in associazione di stampo mafioso", fattispecie incriminatrice di matrice giurisprudenziale che si sarebbe perfezionata soltanto in un'epoca successiva ai fatti contestati.

<sup>29</sup> Il primo ricorso, risalente al 1994, non venne accolto. I giudici di Strasburgo stabilirono che la sua detenzione, tra il 24 dicembre 1994 e il 31 luglio 1995, non aveva violato il suo diritto alla libertà. La seconda volta, invece, la Corte ha dato ragione a Contrada, in accoglimento del ricorso con il quale aveva lamentato la violazione dell'articolo 3, sotto il profilo del divieto di trattamenti disumani o degradanti. Con la sentenza dell'11 gennaio 2014 la Corte ha dichiarato che la ripetuta mancata concessione dei domiciliari, dal momento della condanna e sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario, integrasse la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (per la sentenza v. Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 49 e ss.).

<sup>30</sup> Il tribunale di primo grado fondò il suo giudizio sull'esame di un numero considerevole di testimonianze e di documenti oltre che sulle informazioni fornite da diversi collaboratori di giustizia già membri di "cosa nostra". In particolare sul tema dell'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso commesso da soggetti terzi diversi dai concorrenti detti "necessari" il tribunale rilevò che "certamente il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della politica, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, delle professioni, della magistratura, della finanza (...) con l'organizzazione mafiosa, ove non si attinge in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura criminale, è quello che in modo più congeniale si presta alla riconducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno. Tale strumento giuridico seppure abissogievole di una prudente applicazione da parte del giudice, certamente si configura di indubbia efficacia per la repressione proprio di quelle forme di collusione che, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche dell'elevata capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della società civile e pertanto in grado di evidenziare la potente carica eversiva di tale realtà criminale".

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO

➤ *Violazione dell'articolo 7*

La Corte di Strasburgo ha accolto la prospettazione del ricorrente secondo la quale il reato di concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe una origine giurisprudenziale, essendo emersa per la prima volta nel caso Cillari (Cass. Pen. 14 luglio 1987, n.8092), per poi essere oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, fino alla sua definizione nella sentenza Demytri (Cass. SS.UU. pen. 16 ottobre 1994, n.16). Pertanto, a giudizio della Corte, all'epoca dei fatti di causa il reato non era ancora sufficientemente chiaro e definito nei suoi contorni e l'incriminazione del ricorrente in applicazione di tale fattispecie a fronte di determinate condotte non poteva essere certa né prevedibile. Il ricorrente non poteva dunque conoscere, nel caso concreto, la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti (cfr. sentenza *Del Rio Prada c. Spagna* del 2013). In base a queste conclusioni la Corte ha condannato l'Italia per violazione del principio di legalità sancito dall'articolo 7.

➤ *Mancato accoglimento della richiesta di riesame del Governo*

Avverso la sentenza il Governo italiano ha presentato una motivata richiesta di riesame da parte della Grande Camera. In via generale, la richiesta è stata basata sulla constatazione che la sentenza Contrada tratta di un'importante questione di carattere generale. Ciò in ragione della particolare complessità delle tematiche giuridiche implicate che investono problematiche attinenti alla stessa struttura del nostro ordinamento.

Nel merito, la sentenza è apparsa criticabile sotto vari profili, ma, principalmente, per l'affermazione del **principio secondo cui nel sistema italiano esista la norma penale di creazione giurisprudenziale** e che la norma penale così creata può essere applicata solamente per fatti successivi ad una decisione della Corte di cassazione a sezioni unite che ne abbia definito i contorni. Tale affermazione è stata fermamente contestata in sede difensiva dal Governo italiano per la considerazione, fin troppo ovvia, che la Corte di cassazione non ha certo il potere di creare nuove fattispecie di reato, ma si limita all'interpretazione della normativa preesistente, muovendosi nell'ambito di condotte già previste come illecite e perciò vietate dall'ordinamento. La preesistenza nel caso di specie discende dalle norme generali sul concorso di persone nel reato (articolo 110 c.p.) applicate al reato associativo.

Con riguardo al profilo delle rilevanti implicazioni che la questione decisa dai giudici europei nella sentenza del 14 aprile scorso riveste per lo Stato italiano si è sottolineato che il fenomeno mafioso ha impegnato lo Stato in un'azione di contrasto investigativo e giudiziario particolarmente significativa negli anni 80 e 90 segnati da feroci guerre tra cosche e da attacchi alle

*P.A.R.T.E P.R.I.M.A - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

istituzioni dello Stato. Il principio affermato nella sentenza potrebbe essere invocato, quindi, da altri soggetti condannati in relazione a condotte risalenti a fatti anteriori al 1994.

Purtroppo, la richiesta di rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera, presentata dal Governo, è stata respinta dal panel dei cinque giudici, senza alcuna motivazione. La sentenza è pertanto diventata definitiva il 14 settembre 2015.

#### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Il pagamento dell'equo indennizzo a titolo di danno morale chiude il caso sotto il profilo delle misure individuali.

Nel prendere atto della definitività della sentenza, il Ministero della giustizia, nell'esercizio delle valutazioni di competenza, non ha ritenuto di proporre o sollecitare iniziative legislative o altre misure di carattere generale connesse alla sentenza della Corte, sulla base della considerazione che tale sentenza si fonda su presupposti errati.

Quanto al "vincolo di osservanza" della giurisprudenza della Corte europea, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015, deve ritenersi che la pronuncia sul caso Contrada n. 3 non possa considerarsi espressione di quel "diritto consolidato" generato dalla giurisprudenza europea che imponga al giudice nazionale di tenerne conto a fondamento del proprio processo interpretativo (per la sentenza n. 49/2015, *infra*, [parte II, capitolo I, par. 1.1](#)).

#### 1.1.5. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 Cedu)

• *Manuello e Nevi c. Italia* - Sentenza 20 gennaio 2015 (ricorso n. 107/10)

**Esito: violazione articolo 8**

#### QUESTIONE TRATTATA:

##### Tutela dei legami familiari - Diritto di visita dei nonni - Effettività

Dopo la sentenza *Zhou c. Italia* del 21 maggio 2014<sup>31</sup>, ancora una sentenza in tema di obblighi positivi imposti agli Stati membri dall'articolo 8 della Convenzione, in particolare l'obbligo che grava sulle autorità nazionali di mettere in campo tutte le misure idonee a garantire il mantenimento dei legami familiari del minore con la famiglia di origine, anche a fronte del mancato accordo dei genitori tra loro. Nel caso di specie si tratta dei nonni paterni di una bambina di due anni che, in

<sup>31</sup> Per la sentenza *Zhou c. Italia*, in materia di tutela del rapporto tra madre biologica e figlio, si rinvia alla relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 64 e ss.

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

seguito alla separazione del loro figlio dalla madre della minore, non hanno più avuto frequentazioni con la nipote per dodici anni.

Nelle more della separazione dei genitori, a seguito della denuncia sporta dalla direttrice della scuola materna frequentata dalla bambina per sospette molestie sessuali da parte del padre, quest'ultimo è stato sottoposto a procedimento penale per abuso sessuale, conclusosi con l'assoluzione per insussistenza del fatto. Nel frattempo, la madre della minore aveva chiesto al tribunale di revocare la potestà genitoriale del padre e di impedire a quest'ultimo di vedere la figlia. Il tribunale affidò la bambina alla custodia dei nonni materni e incaricò i servizi sociali di prestare l'assistenza necessaria e di fissare le modalità per gli incontri con il padre.

Gli odierni ricorrenti, nel 2002, chiesero e ottennero dal tribunale di essere ascoltati e di essere autorizzati a vedere la nipote. Nonostante le reiterate istanze, tuttavia, riuscirono ad avere con la minore solo contatti indiretti tramite gli assistenti sociali. Nel 2006, il tribunale, su richiesta dei servizi sociali che sostenevano che tali incontri non erano conformi agli interessi della minore in quanto i nonni non avevano una posizione autonoma rispetto a quella del proprio figlio, dispose la sospensione definitiva degli incontri (peraltro di fatto mai avvenuti).

Il conseguente giudizio instaurato dai nonni (Manuello e Nevi) in sede nazionale si è concluso sfavorevolmente. In particolare, la corte d'appello di Torino, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, aveva valutato non rilevante, ai fini del disagio della minore, l'assoluzione del padre dalle accuse di molestie sessuali per cui, basandosi anche sulle relazioni dei servizi sociali, aveva confermato il divieto per i ricorrenti di incontrare la minore.

➤ *Violazione dell'articolo 8*

La Corte ha constatato l'avvenuta violazione dell'articolo 8 della Convenzione ed ha accordato ai ricorrenti il risarcimento del danno morale e il rimborso delle spese.

La Corte, ancora una volta, ha ricordato che l'obbligo per gli Stati di predisporre ed attivare con tempestività tutti gli strumenti idonei a tutelare i legami familiari è imposto dall'articolo 8 della Convenzione e che la tutela garantita da tale disposizione ricomprende pacificamente anche il legame con i nonni. Essa ha rammentato inoltre che, secondo i principi elaborati in materia, le misure che portano a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali, citando espressamente quale precedente la sentenza *Zhou c. Italia*.

Benché consapevole del fatto che è necessaria una grande prudenza in situazioni di questo tipo e che alcune misure volte a proteggere il minore possono implicare una limitazione dei contatti con i familiari, la Corte, tuttavia, nel caso di specie, non ha potuto ignorare il fatto che in realtà non era stata adottata alcuna misura idonea a permettere di ristabilire il legame familiare tra i ricorrenti

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

e la minore e che la rottura totale di ogni rapporto aveva avuto conseguenze molto gravi per le relazioni familiari.

Anche in questo caso di violazione dell'articolo 8 sotto l'aspetto della mancata tutela del mantenimento dei legami familiari, la Corte ha rilevato carenze nell'attività dei servizi sociali, nella mancanza di controlli adeguati e puntuali da parte dell'autorità di vigilanza e nelle lungaggini burocratiche e procedurali che rendono spesso insostenibili i tempi di isolamento dei minori dal gruppo familiare o da una parte di esso.

#### MISURE DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte. Inoltre, trattandosi di violazione commessa in gran parte nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo dovrà riesaminare la situazione di fatto e di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed adottare, tenendo conto della statuizione ricavabile dalla relativa motivazione, nonché di altre eventuali circostanze sopravvenute, la decisione che, nel processo di libera formazione del suo convincimento, reputa idonea.

L'implementazione delle misure generali dovrà invece passare per un potenziamento dei Servizi sociali, che costituiscono il necessario supporto degli organi giurisdizionali chiamati ad individuare e adottare le soluzioni più idonee nelle problematiche emergenti in tema di relazioni familiari, nonché per una ampia diffusione di questa sentenza della Corte tra tutti gli "addetti ai lavori" (in linea, *infra*, sentenza *Akinnibosun c. Italia*).

• *Paradiso e Campanelli c. Italia* - Sentenza 27 gennaio 2015 (ricorso n. 25358/12)

**Esito: violazione articolo 8**

#### QUESTIONE TRATTATA:

**Allontanamento dalla famiglia di minore adottato all'estero da una coppia italiana con il ricorso alla maternità surrogata e suo affidamento ad altra famiglia**

I coniugi ricorrenti, impossibilitati a procreare e incontrando difficoltà ad adottare un bambino in Italia, in considerazione del superamento del limite di età previsto dalla legislazione nazionale per l'adozione, si rivolgevano ad una agenzia russa specializzata nelle pratiche di fecondazione assistita. La ricorrente (Paradiso) si recava, pertanto, in Russia, per attuare la pratica finalizzata ad avere un figlio - poi nato nel febbraio 2011 - tramite maternità surrogata. In base ad un certificato rilasciato dalle autorità russe attestante la qualità di genitori del minore sua e di suo

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

marito, aveva ottenuto dal consolato italiano i documenti per il rientro in Italia con il bambino, il quale era stato conseguentemente iscritto all'anagrafe come figlio della coppia.

Il consolato aveva, comunque, segnalato che il certificato conteneva elementi non veritieri, sulla cui base le autorità italiane avevano avviato un procedimento penale nei confronti dei coniugi, accusati di alterazione dello stato civile e di falso nonché di violazione dell'articolo 72 della legge sull'adozione, avendo essi portato illegalmente il bambino in Italia ed avendo violato i limiti di età tra genitori e figli adottivi imposti dalla legge. Contestualmente, il minore, automaticamente considerato "in stato di abbandono", veniva avviato all'adozione. Il test del DNA rivelava che il bambino non aveva alcun legame biologico con i coniugi, sebbene, secondo la ricostruzione di questi ultimi, la clinica russa si fosse impegnata ad utilizzare il liquido seminale del ricorrente Campanelli, il quale si era sottoposto al test del DNA proprio sperando di poter in questo modo ottenere l'affidamento del figlio.

Il tribunale dei minori di Campobasso, con provvedimento del 20 ottobre 2011, deliberava di allontanare il bambino dai signori Campanelli e lo affidava prima ad una casa famiglia e poi ad una nuova coppia. La decisione veniva confermata con sentenza del 28 febbraio 2012.

➤ *Violazione dell'articolo 8*

L'Italia è stata riconosciuta responsabile della violazione dell'articolo 8 della Convenzione in quanto il completo allontanamento del minore dalla famiglia che lo aveva dichiarato come figlio proprio e con la quale aveva trascorso i primi fondamentali momenti della vita, avrebbe leso in modo irreparabile il suo diritto a mantenere il legame con le proprie radici familiari a fronte di motivazioni che, in corso di causa, non si sarebbero dimostrate tali da pregiudicare il minore stesso se fosse rimasto con la famiglia composta dai due coniugi ricorrenti. La Corte ha ritenuto che l'operato delle autorità nazionali non abbia tutelato il minore che ha di conseguenza dovuto soffrire tutti i contraccolpi della battaglia legale tra le istituzioni e i coniugi ricorrenti. In particolare, la Corte ha rilevato che le autorità italiane si sono limitate ad allontanare immediatamente il bambino, privandolo di una famiglia e di un nome e affidandolo ad una struttura di accoglienza solo sulla base del fatto che i presunti genitori avevano fatto ricorso ad una pratica (la fecondazione eterologa all'estero) vietata dalla legislazione italiana.

Nella sentenza viene ribadita l'importanza del principio, più volte affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'articolo 8 si applica anche a situazioni in cui vi siano legami familiari di fatto e non solo di diritto (par. 68-69). Ciò premesso, i giudici si sono concentrati sulla doglianza relativa all'allontanamento del bambino dalla famiglia dei ricorrenti, ad opera delle autorità nazionali preposte alla tutela dei minori, inquadrando l'azione come un'ingerenza nell'altrui vita privata e familiare.

*P ARTE PRIMA - I. SECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

La Corte ha invero ritenuto, confermando la propria giurisprudenza, che questo tipo di approccio deve essere considerato come una misura estrema e va adottato quindi solo laddove vi sia un pericolo grave ed imminente per il benessere del minore (par. 80). In quest'ottica, incombe allo Stato assicurare che anche la posizione dei genitori sia adeguatamente presa in esame, dato l'impatto che la misura di allontanamento ha anche sulla loro vita privata e familiare. Nel caso di specie, invece, secondo la Corte, la decisione sarebbe stata adottata in base all'opinabile motivo per cui lasciare il bambino ai ricorrenti ne avrebbe reso più difficile l'allontanamento in seguito e che essi non erano adatti a ricoprire il ruolo di genitori avendo fatto scelte non consentite dal diritto italiano, senza che, peraltro, fosse stata richiesta alcuna valutazione di esperti sulle loro capacità e sulle relazioni stabilite con il minore (par. 82-84).

#### MISURE DA ADOTTARE

Nessuna misura da adottare al momento, atteso che la sentenza non è definitiva.

Trattandosi di questione inedita e di interesse generale, nonché apparendo incongruo l'invito contenuto nella sentenza della Corte a legittimare una situazione di fatto vietata dal codice penale e contraria anche al principio convenzionale di prevalente tutela data ai vincoli familiari biologici, il Governo italiano ha chiesto ed ottenuto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera che ha tenuto un'udienza il 9 dicembre 2015. Si è in attesa della pronuncia della Grande Camera che si è riservata la decisione (per le motivazioni della richiesta di riesame si rinvia al [capitolo I, par. 2.2.1.2](#)).

• *Akinnibosun c. Italia* – Sentenza 16 luglio 2015 (ricorso n. 9056/14)

**Esito:** **violazione articolo 8**

#### QUESTIONE TRATTATA:

**Tutela dei legami familiari - Dichiarazione di adottabilità del minore per difficoltà del padre - Mancata prestazione di misure adeguate a mantenere il legame con il padre**

Il ricorrente, di nazionalità nigeriana, era giunto in Italia dalla Libia nel settembre del 2008, portando con sé la figlia di due anni. Padre e figlia venivano inseriti in un programma di protezione per i rifugiati. Gli assistenti sociali e la psichiatra incaricati di seguirli constatavano che la bambina soffriva di stress post-traumatico e che il padre aveva difficoltà a relazionarsi con la figlia.

Il 2 aprile 2009 il ricorrente veniva arrestato con l'accusa di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di clandestini. Il tribunale per i minorenni di Lecce sospendeva, pertanto, la potestà genitoriale e disponeva l'affidamento della minore. Assolto dalle accuse e rimesso in libertà, il ricorrente richiedeva al Tribunale di poter incontrare la figlia, nel frattempo stabilmente inserita nella famiglia affidataria. Il primo incontro avveniva nel 2012 e i servizi sociali

---

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

riferivano di un disagio manifestato dalla minore. L'anno successivo, la nuova richiesta di incontro veniva respinta dal tribunale che, in base alle informazioni ricevute dagli assistenti sociali, provvedeva, anche, a revocare il decreto che prevedeva l'organizzazione di incontri padre-figlia. Avverso tale revoca il ricorrente interponeva impugnazione, sostenendo che la sospensione del suo diritto di visita avrebbe avuto conseguenze irreparabili, comportando la rottura del legame con la figlia e che solo una situazione di disagio gli aveva in precedenza impedito di esercitare il suo ruolo di genitore. La corte d'appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale, sulla base dei rapporti dei servizi sociali dai quali risultava che il ricorrente aveva mostrato un profilo autoritario (letteralmente, da "padre padrone"), che, a seguito dell'incontro con il padre, la minore aveva manifestato una regressione comportamentale e che il ricorrente non aveva la possibilità di garantire alla figlia una vita stabile, sia dal punto di vista affettivo che economico.

➤ *Violazione dell'articolo 8*

La Corte ha accertato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione e ha attribuito al ricorrente un risarcimento di 32.000 euro a titolo di compensazione per il danno morale. Non ha, invece, ordinato la riconsegna della minore al ricorrente, in considerazione dell'interesse superiore del minore, tenuto conto del fatto che la bambina aveva vissuto separata dal padre biologico dall'età di circa due anni e che essa era ormai stabilmente inserita nella famiglia adottiva.

L'iter argomentativo percorso dalla Corte è in linea con i precedenti. La Corte ha riaffermato l'esigenza che il processo decisionale che porta all'adozione di misure di ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare - come la dichiarazione di adottabilità di un minore - sia equo e rispetti, in modo adeguato, gli interessi protetti dall'articolo 8, tenendo conto, tuttavia, che l'interesse superiore del minore gioca un ruolo determinante. Ha, inoltre, ribadito che è compito di ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti dall'articolo 8 e, laddove venga accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (cfr. *Olsson c. Svezia* (n. 2), 27 novembre 1992). A tale riguardo la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale l'articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle e che, in questo tipo di cause, l'adeguatezza di una misura va valutata in base alla rapidità della sua attuazione. In particolare nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di una attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela (cfr. *Zhou c. Italia del 21 gennaio 2014*)<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> v. nota 31.

*P.A.R.T.E P.R.I.M.A. - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la necessità fondamentale di preservare per quanto possibile il legame tra il ricorrente e la figlia non sia stata debitamente presa in considerazione, tanto più che l'interessato si trovava in situazione di vulnerabilità, dato che era straniero ed era stato appena scarcerato dopo due anni di ingiusta detenzione. Ha, pertanto, concluso che le autorità italiane "prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia, parte integrante del suo diritto al rispetto della sua vita familiare, sancito dall'articolo 8".

#### MISURE DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte.

Sul piano generale, tenuto conto della diretta incidenza sui casi oggetto delle decisioni in sede nazionale, dei principi enucleabili dalla giurisprudenza della Corte, possono essere ritenute adeguate sia la diffusione della sentenza tra gli operatori del diritto sia l'apertura di un canale informativo con gli uffici giudiziari minorili al fine di assicurare un'interpretazione convenzionalmente orientata della normativa in materia. Ma, sulle problematiche emergenti dalle sentenze in materia, si rinvia all'approfondimento svolto nel [paragrafo 3](#) del presente capitolo.

• *Oliari e altri c. Italia - Sentenza 21 luglio 2015 (ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11)*

**Esito: violazione articolo 8**

#### QUESTIONE TRATTATA:

##### **Mancanza della possibilità di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso**

Il caso trae origine da due ricorsi con i quali 6 cittadini italiani si sono rivolti alla Corte europea lamentando di essere stati discriminati in ragione dell'orientamento sessuale, ed invocando la violazione degli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione, per l'impossibilità di ottenere il riconoscimento giuridico come coppia dello stesso sesso. La Corte ha deciso la riunione dei ricorsi e li ha esaminati sotto il profilo della violazione dell'articolo 8, da solo e in combinato disposto con l'articolo 14.

Dinanzi alle giurisdizioni nazionali competenti, in tutti e tre i casi delle coppie ricorrenti erano state chieste le pubblicazioni all'Ufficiale di stato civile del Comune, ma tali richieste erano state respinte ai sensi dell'articolo 98 del codice civile. La Corte ha riassunto le lagnanze dei ricorrenti nella questione di stabilire se l'Italia, al momento in cui i ricorsi sono stati esaminati (2015) avesse mancato all'obbligo stabilito dall'articolo 8 di assicurare il rispetto della vita privata e familiare dei

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

ricorrenti, in particolare attraverso la previsione di una cornice legale che consentisse di ottenere riconoscimento e protezione della loro relazione nell'ambito della legislazione nazionale.

Sul ricorso presentato dalla prima coppia, che aveva adito il tribunale e poi la corte d'appello, il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 231 del codice civile.

Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata con riferimento all'articolo 2 Cost., in quanto essa era diretta ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata e poiché, testualmente, *"nell'ambito applicativo dell'articolo 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette"*. Ha, invece, emesso una pronuncia di infondatezza della questione con riferimento all'eccepita violazione, da parte della normativa codicistica, degli articoli 3 e 29 Cost. sulla scorta dell'esclusivo carattere eterosessuale del matrimonio costituzionalmente contemplato.

Secondo la Corte costituzionale, la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso non determina una lesione della dignità umana e del principio di uguaglianza, atteso che l'unione omosessuale, pur se riconducibile all'articolo 2 Cost., rappresenta tuttavia una formazione sociale non idonea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio stante l'imprescindibile (potenziale) *"finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale"*; precisando che *"in tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale"* concludendo che *"in questo quadro, con riferimento all'articolo 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio"*.

La sentenza della Corte costituzionale, pur col richiamo alle garanzie previste dall'articolo 2 della Costituzione, non ha tuttavia soddisfatto i ricorrenti, per i quali non è sufficiente il riconoscimento di tutela alle unioni omosessuali come formazioni sociali di cui all'articolo 2, atteso che solo con il matrimonio o con un istituto analogo ad esso si acquisiscono una serie di diritti e di doveri "complessi e stratificati" difficilmente riconoscibili o tutelabili se non con una molteplicità di azioni. In sintesi essi lamentano che dal momento che il diritto interno italiano non prevede alcuna unione alternativa al matrimonio, sia per le coppie omosessuali che per quelle eterosessuali, le coppie dello stesso sesso non dispongono di alcuno strumento di riconoscimento.

---

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

*➤ Violazione dell'articolo 8*

La difesa del Governo italiano, essenzialmente incentrata sul rispetto del "margine di apprezzamento" riservato agli Stati membri nell'ambito della legislazione interna (e ribadito peraltro dalla stessa giurisprudenza della Corte europea nei suoi precedenti *Schalk and Kopf c. Austria* del 24 giugno 2010, *Gas e Dubois c. Francia* del 15 marzo 2012 e *Hamalainen c. Finlandia* del 16 luglio 2014) non ha convinto i giudici di Strasburgo secondo i quali l'Italia non è apparsa aver preso in debita considerazione gli interessi della comunità in questione nel suo complesso. Pur tenendo conto che "è necessario del tempo per ottenere una graduale maturazione di una visione comune nazionale per il riconoscimento di questa nuova forma di famiglia" e che ci sono ancora "diverse sensibilità su una questione sociale delicata e profondamente sentita", la Corte ha ritenuto che il Governo italiano abbia oltrepassato il margine di apprezzamento e non sia riuscito ad ottemperare all'obbligo di fornire una disciplina giuridica che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso.

Secondo la Corte, la tutela disponibile non solo era carente nel contenuto, nella misura in cui non provvedeva alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non era neanche sufficientemente certa - dipendendo dalla convivenza, e dall'atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario; a tale proposito la Corte ha ribadito che la coerenza e costanza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno devono essere considerate un fattore importante nella valutazione effettuata ai fini dell'articolo 8.

La Corte ha altresì osservato che, benché il Governo si trovi generalmente in una posizione migliore per valutare gli interessi collettivi, nel caso di specie il legislatore italiano non sembrava aver attribuito particolare importanza alle indicazioni fornite dalla comunità nazionale, in particolare dalla popolazione italiana in generale e dalle supreme autorità giudiziarie italiane. La Corte ha riconosciuto, infatti, che in Italia le supreme autorità giudiziarie, comprese la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, hanno dato ampio risalto all'esigenza di riconoscere e tutelare tali relazioni, in particolare facendo riferimento proprio alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, relativa alla causa dei due primi ricorrenti, le cui conclusioni sono state ribadite in una serie di sentenze negli anni successivi. In tali cause la Corte costituzionale ha segnatamente e ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri delle unioni omosessuali, misura che poteva essere adottata soltanto dal Parlamento.

Infine, non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente in rapporto al quale bilanciare gli interessi fondamentali dei ricorrenti, e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte ha concluso che il Governo italiano aveva travalicato il suo margine di discrezionalità e non aveva ottemperato all'obbligo positivo di

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni.

**MISURE DA ADOTTARE**

La lacuna ordinamentale ravvisata dalla Corte europea è stata colmata con l'introduzione dell'istituto delle "unioni civili", in vigore dal 5 giugno 2016 in quanto introdotto dall'articolo 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 21 maggio 2016 (Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

• S.H. c. Italia - Sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 52557/14)

**Esito: violazione articolo 8**

**QUESTIONE TRATTATA:****Tutela dei legami familiari - Adozione - Separazione dei genitori dai figli e dei figli tra loro - Mancata implementazione di misure idonee alla tutela effettiva**

La vicenda all'esame della Corte origina dal ricorso presentato dalla ricorrente S.H. avverso il decreto pronunciato dal tribunale di Roma che stabiliva l'adottabilità dei suoi tre figli, ciascuno in una famiglia diversa.

La ricorrente, affetta da depressione, seguiva una terapia farmacologica e i minori erano stati ricoverati più volte per avere ingerito accidentalmente farmaci. Il tribunale, informato dai servizi sociali, ordinava il loro allontanamento dalla famiglia. La ricorrente e il padre dei minori, sentiti dal tribunale, ammettevano l'esistenza di problematiche, affermando, tuttavia, che potevano occuparsi in maniera adeguata dei bambini all'interno della famiglia con l'aiuto dei servizi sociali e del nonno e a tale scopo chiedevano l'ammissione ad un progetto di sostegno a cura dei servizi sociali.

Dal rapporto redatto dalla psichiatra incaricata risultò che S.H. era disposta a seguire un percorso psicoterapeutico e ad accettare l'aiuto dei servizi sociali, anche alla luce del suo legame affettivo molto forte con i figli. E il gruppo di lavoro integrato sulle adozioni indicò nel suo rapporto che, nonostante le difficoltà familiari, i genitori avevano reagito positivamente agli stimoli familiari, avevano partecipato agli incontri organizzati ed erano disposti ad accettare il sostegno dei servizi sociali. La psichiatra incaricata propose, pertanto, il rientro dei minori in famiglia, nell'ambito di un progetto di sostegno familiare. Su queste basi il tribunale dispose il ritorno dei figli presso i genitori.

Poco dopo tuttavia il nucleo familiare ebbe una nuova crisi e i minori furono nuovamente allontanati. Il tribunale fissò il diritto di visita dei genitori ai figli, per un'ora ogni quindici giorni,